Confagricoltura Padova

AVIARIA E PESTE SUINA AFRICANA

Via libera UE agli indennizzi per i danni indiretti

Due regolamenti portano 73,25 milioni di contributo europeo agli allevamenti colpiti dalle restrizioni sanitarie

Gli allevamenti avicoli e suinicoli che hanno operato nelle zone di protezione e sorveglianza durante le ultime epidemie hanno ora la base giuridica per essere indennizzati dei **danni indiretti**. Due regolamenti di esecuzione della Commissione, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 6 ottobre 2026 ed entrati in vigore il 9, attivano misure eccezionali di sostegno del mercato per 73,25 milioni di euro di contributo europeo. Non riguardano gli abbattimenti, ma le perdite di reddito prodotte dalle restrizioni sanitarie. Le modalità di domanda le fisserà un decreto del Ministero dell'agricoltura: conviene preparare la documentazione fin d'ora.

Che cosa viene compensato

I due provvedimenti si fondano sull'articolo 220, paragrafo 1, primo comma, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013, la norma che consente all'Unione di finanziare misure eccezionali di mercato quando le misure veterinarie colpiscono il reddito degli allevatori oltre il danno sanitario diretto. Rientrano nel perimetro i vuoti sanitari prolungati, il blocco degli accasamenti e delle movimentazioni, l'allungamento dei cicli di allevamento e ingrasso, la macellazione anticipata dei riproduttori e la distruzione o il declassamento di animali e uova.

L'Unione partecipa nella misura del 50% alla spesa che l'Italia sosterrà. Gli importi fissati dai regolamenti sono quindi il tetto del contributo europeo, non il monte complessivo degli indennizzi: questo potrà avvicinarsi al doppio soltanto se lo Stato impegnerà la quota nazionale corrispondente, scelta che spetterà al decreto attuativo.

La partecipazione dell'Unione alla compensazione dei danni indiretti è un risultato che Confagricoltura aveva sollecitato al Ministro dell'agricoltura fin dall'inizio del 2025, chiedendo di attivare a Bruxelles la procedura di accesso alla riserva agricola di crisi. L'Italia ha poi presentato le richieste formali il 31 marzo 2026 per il settore suinicolo e il 22 maggio 2026 per quello avicolo.

La ripartizione del contributo europeo

Voce di perdita	Contributo UE max	Tetto di capi o uova
Settore avicolo — regolamento (UE) 2026/2205		
Periodi prolungati di fermo del pollame	54.875.414 €	47.897.637 animali
Riduzione del ciclo produttivo	176.511 €	36.001 riproduttori
Periodi prolungati di allevamento e ingrasso	1.812.884 €	880.555 animali
Perdita totale di valore	1.042.136 €	2.268.716 pulcini e 624.684 uova da cova
Perdita parziale di valore	2.783.163 €	2.386.960 uova da cova e 121.691.040 uova da tavola
Totale avicolo	**60.690.108 €**	
Settore suinicolo — regolamento (UE) 2026/2208		
Minori prezzi per ritardata macellazione	655.364 €	17.650 capi
Mancata produzione di suinetti	7.887.241 €	28.491 capi
Mancata produzione di suini da ingrasso	2.890.502 €	268.392 capi
Periodi prolungati di allevamento	1.131.196 €	154.547 capi
Totale suinicolo	**12.564.303 €**	
Totale contributo dell'Unione	**73.254.411 €**	

I tetti di capi e uova del settore avicolo sono fissati dai regolamenti separatamente per ciascuna delle tre ondate epidemiche; in tabella è riportata la loro somma. Fonte: art. 3 dei regolamenti (UE) 2026/2205 e 2026/2208.

Avicolo: 103 focolai in tre ondate

Il regolamento (UE) 2026/2205 riguarda i 103 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 confermati dall'Italia tra il 22 settembre 2022 e il 24 maggio 2023, tra il 13 novembre 2023 e il 30 marzo 2024 e tra il 29 settembre 2024 e il 1° marzo 2025. Le specie interessate sono polli da carne, galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone e oche. Per il Veneto, tra le regioni più esposte alle ultime epidemie, il provvedimento ha un peso particolare.

Suinicolo: 420 focolai in sei mesi

Il regolamento (UE) 2026/2208 copre i 420 focolai di peste suina africana confermati tra il 1° novembre 2024 e il 30 aprile 2025, con tetti unici per ciascuna voce. In entrambi i settori è ammesso uno scostamento tra le singole voci rispetto ai massimali di capi, purché le rettifiche complessive restino sotto il 20% dell'importo massimo cofinanziato dall'Unione.

Chi può accedere, e cosa esclude il contributo

L'ammissibilità è circoscritta su tre fronti. Valgono soltanto le aziende ubicate nelle zone regolamentate individuate dalle decisioni di esecuzione europee elencate in allegato ai regolamenti, e solo per il periodo di applicazione delle misure veterinarie. Il contributo è poi **escluso** per gli animali e i prodotti già compensati da aiuti di Stato o da assicurazioni, oppure che abbiano ottenuto un contributo dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690: il divieto di doppio finanziamento è scritto in modo esplicito in entrambi i testi. Infine l'Italia dovrà svolgere controlli amministrativi e in loco sull'ammissibilità, sulle quantità e sul valore della perdita effettiva; dove l'ammissibilità non risulti confermata la compensazione va restituita e si applicano le sanzioni previste dal regolamento (UE) 2021/2116. Sul comparto suinicolo i controlli in loco devono chiudersi entro sei mesi dai pagamenti.

I tempi sono stretti

Il Ministero dell'agricoltura deve ora adottare i provvedimenti attuativi che stabiliranno modalità e termini di presentazione delle domande. Il vincolo a monte è netto: i pagamenti ai beneficiari devono essere effettuati **entro il 31 maggio 2027**, e la spesa successiva a quella data non è ammissibile al finanziamento europeo, senza la riduzione proporzionale normalmente prevista per i pagamenti tardivi.

Che cosa deve ancora stabilire il decreto

Il quadro europeo fissa i tetti di spesa e i vincoli di ammissibilità, ma lascia allo Stato le scelte che determineranno quanto arriverà alla singola azienda: l'entità della quota nazionale, i criteri di riparto tra i beneficiari, l'importo unitario riconosciuto per capo o per uovo, i termini e il canale di presentazione delle domande e l'organismo pagatore incaricato dell'istruttoria. Finché il decreto non viene pubblicato nessuna di queste informazioni è disponibile, e qualsiasi stima dell'importo atteso per azienda sarebbe arbitraria.

Che cosa preparare adesso

Agli allevatori che hanno operato nelle zone soggette a restrizione nei periodi indicati conviene mettere insieme fin d'ora la documentazione che servirà a dimostrare la perdita:

- i provvedimenti sanitari ricevuti, che individuano zona e periodo di restrizione;
- i registri di stalla e quelli di carico e scarico, da cui si ricavano i capi e le uova effettivamente interessati;
- i documenti di vendita del periodo, utili a quantificare il minor ricavo e i declassamenti;
- l'evidenza di eventuali indennizzi, aiuti di Stato o rimborsi assicurativi già percepiti sulle stesse perdite, che vanno dichiarati perché escludono il contributo;
- la documentazione contabile a supporto dei costi aggiuntivi sostenuti per l'allungamento dei cicli.

Confagricoltura seguirà l'emanazione del decreto e ne darà tempestiva informazione.

Giovedì 15 ottobre in sede: «Aviaria, vaccini e futuro dell'avicoltura»

Confagricoltura Padova organizza un incontro formativo per gli allevatori avicoli del territorio. Lo stato dell'arte sull'influenza aviaria ad alta patogenicità e le strategie vaccinali saranno illustrati dal **Dott. Calogero Terregino**, Direttore della Struttura Complessa SCS6 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. È prevista inoltre la partecipazione del **Senatore Luca De Carlo**, Presidente della 9ª Commissione permanente del Senato, che interverrà sullo stato degli indennizzi.

Quando e dove: giovedì 15 ottobre 2026, dalle 10.30 alle 12.30, presso Confagricoltura Padova, Sala Riunioni, Strada Battaglia 71/C, Albignasego.

Chi può partecipare: titolari di partita IVA agricola, partecipi familiari, coadiuvanti e dipendenti agricoli. Il seminario è finanziato dal CSR Veneto (DGR n. 1134/2024 – SRH04), quindi l'accesso è riservato a chi ha un'azienda agricola, un terreno di proprietà in Veneto e una partita IVA attiva; i requisiti sono richiesti al partecipante oppure a un suo familiare entro il terzo grado.

Come aderire: scaricare, compilare e firmare la **scheda di adesione**, allegare copia del documento d'identità di chi partecipa e inviare tutto a formazione@unioneagricoltoripd.it. Informazioni: Ufficio Formazione e Corsi, tel. 049 8223512.

Fonte: *regolamento di esecuzione (UE) 2026/2205 e regolamento di esecuzione (UE) 2026/2208 della Commissione, entrambi del 5 ottobre 2026, in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, 6 ottobre 2026; adottati ai sensi dell'art. 220, par. 1, primo comma, lett. a) del regolamento (UE) n. 1308/2013. Inquadra i QR per aprire i testi ufficiali.*

Reg. 2026/2205

Reg. 2026/2208